

ADR**OBBLIGO DI NOMINA DEL CONSULENTE PER TUTTI GLI SPEDITORI DI MERCI/RIFIUTI
PERICOLOSI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2022**

L'ADR 2019 (Accordo Europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada) **ha esteso l'obbligo di nomina del Consulente per la Sicurezza dei trasporti anche alle imprese che effettuano solo spedizioni di merci pericolose su strada, prevedendo però un periodo transitorio che terminerà il 31 dicembre p.v..**

Il punto 1.6.1.44 dell'ADR riporta infatti:

“Le imprese che partecipano al trasporto di merci pericolose solo come speditori e che non erano obbligate a designare un consulente in materia di sicurezza sulla base delle disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 2018, devono, in deroga alle disposizioni del 1.8.3.1 applicabili dal 1 gennaio 2019, nominare un consulente per la sicurezza entro il 31 dicembre 2022”.

Le esenzioni previste dal quadro normativo attuale, ovvero l'esenzione parziale per unità di trasporto (1.1.3.6 ADR), esenzione totale per disposizioni speciali (3.3 ADR), esenzione totale per quantità limitata (3.4 ADR) ed esenzione totale per quantità esenti (3.5 ADR), sono applicabili unicamente ai soggetti inquadrabili come “trasportatori”, “caricatori”, “scaricatori”, “imballatori” e “riempitori” e non ai cd “speditori”.

A fronte di questa incongruenza ed in previsione dell'imminente scadenza del periodo di deroga, la nostra Confederazione Nazionale ha da tempo richiesto nelle opportune sedi un ulteriore intervento legislativo in assenza del quale, **tutte le imprese che spediscono merci / rifiuti pericolosi, a prescindere dalle quantità e dalla frequenza delle operazioni, dovranno provvedere alla nomina di un consulente per la sicurezza dei trasporti entro il 31 dicembre 2022.**

Dott. Federico Marangoni



0544/280214



347/0972662



marangoni@confimromagna.it

Dott. Ing. Magda Melandri



0544/280225



342/1104258



melandri@confimromagna.it